

**ACCORDO PER LA COESIONE REGIONE DEL VENETO FSC 2021 – 2027****(DELIBERA CIPESS N. 31/2024, DGR n. 1351/2023 e n. 1056/2024)****Area Tematica n. 05 Ambiente e risorse Naturali – Linea di intervento 5.05 Natura e Biodiversità****ATTO D'OBBLIGHI RELATIVO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO
CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL
BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DI MALGHE A GESTIONE ATTIVA, IN
ATTUAZIONE DELLA LINEA DI AZIONE MELKEN - NUOVI METODI DI PREVENZIONE
DELLE PREDAZIONI DA LUPO IN MALGA (FSCRI_RI_418)
(DGR n. 820 DEL 28/07/2026)****Atto d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il Progetto:**

.....

CUP:**al Soggetto Attuatore/Beneficiario****Spesa ammessa per il progetto: Euro****Importo del contributo finanziario concedibile: Euro****VISTO**

- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021 - 2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178 della legge n. 178 del 2020, prevedendo in particolare la sottoscrizione di un Accordo per la coesione tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma;

- con DGR n. 1351 del 15 novembre 2023 è stato approvato l'Accordo per la coesione per l'utilizzo delle risorse FSC 2021 - 2027, imputate programmaticamente alla Regione del Veneto con Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023;

- l'Accordo per la coesione, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione del Veneto in data 24 novembre 2023, prevede di destinare l'importo di Euro 400.872.385,77 per finanziare interventi/linee di azione, individuati negli allegati A1 e B2 dell'Accordo, mirati allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale nei settori: Digitalizzazione, Competitività e Imprese, Ambiente e Risorse naturali, Cultura, Trasporti e Mobilità, Riquadificazione urbana, Sociale e Salute, Istruzione e Formazione nonché rafforzamento della Capacità amministrativa;

- all'Art. 4 dell'Accordo è istituito un Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV), a cui compete la verifica periodica dello stato di attuazione dell'Accordo e l'esame di eventuale proposte di modifica, ed è, inoltre, individuato il Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria quale Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo (**di seguito RUA**), cui spetta il coordinamento e la vigilanza sulla complessiva attuazione per conto della Regione del Veneto, anche al fine di individuare e proporre eventuali modifiche all'Accordo, laddove si rendessero necessarie. Tali attività sono svolte in coordinamento con il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione comunitaria;

- con Delibera n. 31 del 23 aprile 2024 il CIPESS ha assegnato le risorse FSC 2021 - 2027 alla Regione del Veneto, finalizzate all'attuazione dell'Accordo per la coesione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., per l'importo complessivo di Euro 538.372.385,77, di cui Euro 137.500.000,00 per il cofinanziamento del Programma regionale europeo FESR 2021 - 2027 e Euro

400.872.385,77 per finanziare gli interventi/linee di azione di cui ai sopracitati allegati A1 e B2 dell'Accordo;

- in conseguenza del positivo esito delle verifiche da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del controllo preventivo di legittimità e registrazione da parte della Corte dei conti, la sopracitata Delibera CIPESS è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2024, acquisendo così efficacia e rendendo disponibili le risorse per l'attuazione dell'Accordo;

- con DGR n. 1056 del 17/09/2024 la Giunta Regionale ha preso atto della Delibera CIPESS n. 31 del 23 aprile 2024 di assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027 alla Regione del Veneto, individuando le strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRA), nonché prevedendo specifici obblighi e responsabilità in capo alle stesse e ai soggetti attuatori degli interventi;

- tra gli interventi finanziati è compresa la linea di azione FSCRI RI 418 "Melken. Nuovi metodi di prevenzione delle predazioni da lupo in malga" ricompresa nell'Area Tematica n. 05 Ambiente e risorse Naturali – Linea di intervento 5.05 Natura e Biodiversità del sopracitato Accordo per la coesione FSC 2021-2027;

- con la stessa DGR n. 1056/2024 la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria quale Struttura regionale responsabile dell'Attuazione dell'intervento, incaricata ad avviare le attività finalizzate all'attuazione degli interventi dell'Accordo per la coesione di competenza, secondo le indicazioni fornite dal RUA dell'Accordo;

- la Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico-venatoria (**di seguito denominata SRA**), subentrata dal 1° luglio 2026 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria nelle competenze per materia inerenti l'attuazione delle suddette Linee di azione, ha predisposto i Bandi per individuare le iniziative ritenute ammissibili rispetto alle finalità delle linee di azione inserite nell'Accordo;

- con DGR n. 820 del 28/07/2026, Allegato A, è stato approvato il Bando di finanziamento per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici proprietari di malghe a gestione attiva e sono state affidate all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) le attività di selezione e gestione del Bando;

- con Decreto n. _____ del _____ del Direttore _____ dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) è stato ammesso a finanziamento il progetto _____, con soggetto Beneficiario _____;

- il progetto è/sarà inserito all'interno del sistema di monitoraggio del FSC con il codice CUP _____;

- l'intervento finanziato sarà attuato secondo le regole e le procedure previste Bando e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) dell'Accordo per la coesione della Regione del Veneto approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 24 del 30/03/2026;

- il presente Atto è stato approvato con Decreto della Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico-venatoria n. _____ del _____;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un Atto di impegno/d'obbligo da parte del Soggetto Beneficiario;

tutto ciò premesso

Il _____ (*denominazione Ente pubblico*) _____ (**di seguito denominato "Soggetto Attuatore" o "Beneficiario"**), con sede a _____ in Via _____, codice fiscale/p. IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Atto d'obblighi.

Art. 2 – OGGETTO

Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione del provvedimento dirigenziale di ammissibilità all'assegnazione del contributo FSC di Euro _____, disposta con Decreto del Direttore _____ dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) n. _____ del _____, nonché delle disposizioni del Bando approvato con DGR n. _____ del _____ Allegato A, per la realizzazione dell'intervento "_____" - CUP _____, avente un costo complessivo di Euro _____, a cui si fa integrale rinvio e di cui questo Atto è strumento attuativo, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Dichiara di accettare, in qualità di Soggetto Beneficiario, il finanziamento concesso a valere sul fondo FSC 2021-2027, fino a un importo massimo di Euro _____, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nella scheda tecnica dell'intervento.

Dichiara di impegnarsi a garantire con propri fondi la quota non oggetto di contributo in base a quanto previsto dal bando, nonché per la copertura delle eventuali spese non ammissibili come emerse in sede di rendicontazione e verifica della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad attuare l'intervento in conformità alle disposizioni di cui al presente Atto e stabiliti nel Bando.

Per una puntuale descrizione delle caratteristiche dell'intervento e delle opere da realizzare si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella scheda tecnica dell'intervento, allegata alla domanda di sostegno, che è parte integrante del presente Atto d'obblighi anche se non materialmente allegata.

Nella "Documentazione informativa relativa all'intervento", di cui all'**Allegato 1** del presente atto, sono riportate le finalità conseguite supportate dai grafici di progetto più significativi e dalla documentazione fotografica.

Art. 3 – COSTO DELL' INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro tecnico economico del progetto _____ - CUP _____ indicato nella Scheda tecnica dell'intervento e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (QTE)			
Macro voci di spesa per l'intervento oggetto della proposta progettuale	Imponibile (eventuale cassa inclusa)	IVA	Importo totale
A.1 Spese per l'esecuzione dei lavori			
A.1.1 – Opere murarie e assimilate	€	€	€
A.1.2 – Interventi di restauro	€	€	€
A.1.3 –	€	€	€
A.1.4 –	€	€	€
A.1.5 –	€	€	€
B – Spese per arredi e impianti tecnologici			
B.1 – Arredi	€	€	€
B.2 – Impianti	€	€	€
B.3 – ...	€	€	€
C – Spese tecniche			
C.1 – Spese per progettazione	€	€	€
C.2 – Spese per direzione lavori	€	€	€
C.3 – Spese per la sicurezza (CSP, CSE)	€	€	€
C.4 –	€	€	€
D – Spese per autorizzazioni, allacciamenti, polizza fidejussoria, ecc.			

D.1 – Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta	€	€	€
D.2 – Spese per polizza fidejussoria	€	€	€
D.3 – ...	€	€	€
D.4 – ...	€	€	€
Subtotale spese ammissibili	€	€	€
Totale spese non ammissibili (*)	€	€	€
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	€	€
(*) Descrivere qui le spese non ammissibili in relazione a corredo del Quadro economico			

Art. 4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
(articolo modificabile sulla base dello stato di attuazione dell'intervento)

Il Soggetto Beneficiario, in qualità di Soggetto Attuatore, si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma procedurale per l'attuazione dell'intervento, **definito in coerenza con i termini previsti dal Bando** e con il cronoprogramma finanziario di cui all'Art. 5:

- presentazione della **domanda di pagamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) per un importo pari almeno al 30% della spesa ammessa**, deve essere presentata **entro 11 mesi** a partire dall'adozione del provvedimento di AVEPA che approva la graduatoria delle domande ammissibili, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 16.3 del Bando;
- conclusione del progetto e dei relativi pagamenti entro il 31/12/2028;
- presentazione della **domanda di pagamento del Saldo** e della relativa documentazione prevista all'articolo 16.3 del Bando **entro 30 giorni dalla conclusione del progetto**.

Il beneficiario del contributo potrà richiedere la proroga dei termini di conclusione del progetto.

La richiesta di proroga all'intervento deve essere debitamente motivata con comprovate ragioni tecniche e dovrà essere comunicata ad AVEPA a mezzo PEC, **entro il termine del 31/12/2028**.

Tale proroga non può essere superiore ai 12 mesi.

Il suddetto cronoprogramma è definito per garantire il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione dell'intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti al successivo art. 5.

Il Soggetto Attuatore si impegna, ove ricorra e sulla base di quanto indicato nel SI.GE.CO., a collaborare con la Regione per la valutazione di conformità dell'intervento per garantire il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché per la verifica del rispetto dei principi del climate proofing, che prevedono l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Art. 5 – CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma finanziario di spesa annuale per l'attuazione dell'intervento, definito in coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto all'Art. 4 e finalizzato a rispettare i termini di rendicontazione previsti dal Bando:

2027	2028	CoTOTALE
Rendicontazione di una spesa pari ad almeno il 30% del contributo concesso di euro _____	Saldo di euro _____	Euro _____

Si specifica che il suddetto cronoprogramma si riferisce al costo totale dell'intervento ammesso a finanziamento e che il contributo verrà riconosciuto secondo le modalità e limiti previsti dal Bando.

I suddetti importi dovranno trovare evidenza nel Sistema di Monitoraggio definito all'Art. 17 attraverso la registrazione dei documenti attestanti le spese sostenute e dei relativi pagamenti.

Art. 6– INTENSITA' DEL SOSTEGNO

Il Soggetto Beneficiario prende atto che il contributo FSC assegnato verrà erogato in misura proporzionale alla spesa effettivamente rendicontata, ritenuta ammissibile e debitamente documentata secondo le modalità previste dal Bando.

Alla quota parte di spesa non assistita dal sopracitato contributo, il Soggetto Beneficiario farà fronte mediante risorse acquisite autonomamente.

Le spese eccedenti il contributo FSC assegnato potranno trovare copertura con altre forme di sostegno, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 7- VARIAZIONI

Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche e dovranno essere comunicate ad AVEPA a mezzo PEC, entro il termine previsto per la domanda di SAL. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale.

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere comunicate, preventivamente alla loro esecuzione e autorizzate da AVEPA, eventualmente sentita anche la SRA, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione e fermo restando il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario comunicato.

La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato. I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni in proposito contenute nell'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria e la loro realizzazione comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 120 e 21 - Allegato II.18, del citato Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto approvato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.

In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come "Economia riprogrammabile" nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito dell'Accordo per la coesione.

Art. 8 - SPESE AMMISSIBILI

Il Soggetto Beneficiario prende atto che sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e nel periodo di ammissibilità previsto nell'Allegato tecnico 4 del Bando, che riporta il cronoprogramma di attuazione degli interventi finanziati,

ad eccezione delle spese di progettazione e di predisposizione della domanda, che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando.

Le spese devono essere sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo.

Devono essere pagate interamente entro i termini per la conclusione delle attività progettuali, in funzione degli Interventi attivati e con le scadenze previste all'art. 15 e 16.2 del Bando.

Devono essere indicate nel modulo informatico della domanda pagamento. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

Le spese per lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e ad eventuali varianti autorizzate o le spese per lavori realizzati a seguito di varianti non autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.

Prende inoltre atto che non sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:

- non riferibili con certezza all'intervento di cui all'articolo 2;
- per l'acquisto di terreni, DPI, materiale di consumo e beni assimilabili;
- per prestazioni volontarie (lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice);
- relative a fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- afferenti a settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli e, per le fasi di trasformazione e commercializzazione, esclusivamente se sono soddisfatte le definizioni di cui all'art 2 co.1 del Reg UE 2831/2023;
- negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri esattoriali o di riscossione;
- per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
- relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
- relative ad acquisto, rifacimento, restauro ecc. di beni usati e ricondizionati;
- i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
- di personale;
- di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
- pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese di progettazione e di predisposizione della domanda, in ogni caso ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammessa e fino ad un massimo di euro 5.000,00;
- non rendicontate in conformità a quanto previsto nell'Allegato tecnico 3 "Linee guida per l'ammissibilità delle spese".

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, al paragrafo "Requisiti di ammissibilità delle spese" del sopracitato SI.GE.CO. reperibile anche sul sito internet regionale al link: <https://www.regione.veneto.it/web/fsc/gestione-e-controllo>.

Art. 9 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono e nel Bando, il beneficiario, in qualità di Soggetto Attuatore pubblico, si impegna a:

- a) attuare l'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario;
- b) garantire che nelle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, siano rispettate le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- c) compilare le check list per ogni procedura di affidamento, secondo il modello predisposto dal Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) dell'Accordo per la coesione e fornite dalla AVEPA o dalla SRA;
- d) comunicare tempestivamente ad AVEPA qualsiasi difficoltà tecnica o amministrativa che possa compromettere il rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario, fornendo tutte le

motivazioni relative agli eventuali ritardi, dando particolare evidenza della descrizione di eventi di forza maggiore e dell'assenza di responsabilità diretta;

- e) nominare il RUP dell'intervento, specificando le attività di competenza compreso l'obbligo di provvedere al tempestivo inserimento/invio dei dati di monitoraggio;
- f) sviluppare il progetto in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo;
- g) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per tutte le spese relative all'intervento un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata che consenta di ottenere un estratto riepilogativo, dettagliato e schematico, delle spese sostenute per il progetto da rendere disponibile per eventuali successivi controlli da parte dei soggetti abilitati;
- i) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute ad AVEPA, secondo le modalità stabilite nel Bando;
- j) assicurare, con il supporto della SRA o di AVEPA e nel rispetto dei tempi e delle modalità comunicate, l'inserimento dei dati monitoraggio dell'intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, nella piattaforma che verrà indicata dal RUA, per il tramite della SRA o di AVEPA, per rendere disponibili i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 124/2023 convertito dalla L. n. 162/2023;
- k) assegnare, a partire dalla prima annualità di finanziamento, specifici obiettivi in relazione al monitoraggio dell'intervento, con effetti sulla performance dei Dirigenti/responsabili dell'attuazione dell'intervento, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 124/2023 convertito dalla L. n. 162/2023 e così come richiamato dalla DGR n. 1056 del 17/09/2024;
- l) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità sulla base di quanto previsto dal SI.GE.CO. e relativa manualistica (apposizione di cartello di cantiere, aggiornamento pagine sul sito internet del Soggetto attuatore, predisposizione di una targa) come da indicazioni contenute al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc21-27comunicazione>;
- m) realizzare integralmente i lavori e le opere in conformità all'istanza presentata in sede di bando;
- n) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
- o) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo a, amministrativa e contabile originale di spesa relativa all'intervento finanziato;
- p) garantire il rispetto dei vincoli per la stabilità delle operazioni di cui all'articolo 23 del Bando per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo;
- q) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento;
- r) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un'adeguata collaborazione, come previsto dalla vigente normativa;
- s) acconsentire che nel sito Internet della Regione del Veneto, in quello di Opencoesione del Governo Italiano ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
- t) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, decreti, liquidazioni, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: "(Titolo del progetto) - Spesa sostenuta ai sensi del Bando per l'assegnazione di contributi FSC - Linea di azione FSCRI_RM_418 Melken. Nuovi metodi di prevenzione delle predazioni da lupo in malga - CUP....., CIG..... (ove applicabile) - DGR n. ____/2026";
- u) rispettare il divieto del doppio finanziamento dell'intervento oggetto del presente disciplinare affinché il medesimo costo sostenuto per l'intervento non venga rimborsato più di una volta a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- v) dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- w) garantire, con oneri a proprio carico, la quota non coperta dal contributo regionale.

Art. 10 – CODICE UNICO DI PROGETTO

Nel rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, così come modificata dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prende atto dell'obbligo di riportare il CUP dell'intervento “_____” su tutta la documentazione, corrispondenza, fatture o pagamenti da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni del contributo pubblico.

Art. 11 - VARIANTI ALL'ELABORATO PROGETTUALE ED ECONOMIE DI SPESA

Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche e dovranno essere comunicate ad AVEPA a mezzo PEC, entro il termine previsto per la domanda di SAL. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale.

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere comunicate, preventivamente alla loro esecuzione e autorizzate da AVEPA, eventualmente sentita anche la SRA, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione e fermo restando il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario comunicato.

La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato. I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni in proposito contenute nell'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l'uso previsto dalla proposta originaria e la loro realizzazione comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 120 e 21 - Allegato II.18, del citato Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto approvato e non autorizzate, non saranno ammesse in sede di liquidazione finale.

In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l'attuazione del progetto sarà evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata nell'ambito dell'Accordo per la coesione.

Art. 12 – CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO

Spetta al Soggetto Beneficiario preservare l'equilibrio economico del/i contratto/i di affidamento attraverso la gestione delle riserve dell'impresa, assumendo ogni conseguente iniziativa, compresa la risoluzione del contratto.

Controversie per maggiori oneri richiesti dell'impresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori (riserve) dovranno essere gestite nella contabilità generale dei lavori secondo le disposizioni di legge e trovare preferibilmente soluzione in sede amministrativa in corso d'opera.

Art. 13 - EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO

Il Soggetto Beneficiario prende atto **dell'obbligo di presentare la domanda di pagamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) per un importo pari almeno al 30%** del contributo pubblico concesso, deve essere presentata **entro 11 mesi** a partire dall'adozione del provvedimento di AVEPA che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 1, ricoveri per pastori/mandriani, sia per la realizzazione di progetti di cui

all'INTERVENTO N. 2, a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

La mancata presentazione entro i termini stabiliti della richiesta di SAL per l'importo minimo richiesto corredata di completa e regolare della documentazione prevista al successivo articolo 15, comporta la decadenza dai benefici previsti dal bando ed AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di decadenza.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un acconto, questo è recuperato integralmente.

La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet di AVEPA.

Il Beneficiario è tenuto all'utilizzo del codice CUP nelle proprie registrazioni contabili, compresi i titoli di spesa, e nelle transazioni relative al pagamento dell'operazione che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 66/2025 ed al S.I.GE.CO.

A seguito della verifica della richiesta di SAL AVEPA provvederà all'erogazione di un acconto di importo commisurato alle spese rendicontate e ritenute ammissibili, **tenendo conto della quota del 10% che rimane a carico del soggetto attuatore ed entro la misura massima del 90% del contributo originariamente concesso.**

Art. 14 - SALDO DEL CONTRIBUTO

La domanda di pagamento del saldo, deve essere presentata **entro 30 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto** per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 1, ricoveri per pastori/mandriani, sia per la realizzazione, sia di progetti di cui all'INTERVENTO N. 2, a) impianti fotovoltaici ed impianti di solare termico e b) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

La presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione dell'importo del contributo maturato pari all'1%, per ogni giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Le fatture ed i pagamenti emessi oltre il 31/12/2028, non saranno considerati ammissibili, salvo la concessione di proroga di cui all'articolo 15.3 del Bando.

Art. 15 - MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Ai fini del pagamento dell'acconto del contributo a seguito della rendicontazione del SAL e ai fini del pagamento del contributo a saldo, il Beneficiario prende atto della necessità di presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione specificata all'articolo 16.3 del Bando.

Il soggetto Beneficiario prende atto che AVEPA non procederà ad alcuna erogazione in caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio o di mancato invio della scheda di monitoraggio aggiornata.

AVEPA provvede all'istruttoria della domanda, determina con proprio atto il contributo da liquidare, tenendo conto della quota del 10% che rimane a carico del soggetto attuatore, anche a fronte di eventuali riduzioni per spese non ammissibili, dandone conto al beneficiario.

A conclusione delle verifiche contabili si dispone il pagamento del saldo.

Art. 16 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il Soggetto Beneficiario dichiara sotto la sua responsabilità che l'IVA costituisce per esso imposta non recuperabile, ovvero si impegna a comunicare ad AVEPA, in sede di domanda di pagamento dell'acconto e del saldo, per quali interventi e quali spese l'IVA sia per esso recuperabile.

In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Beneficiario distinguere la voce "IVA" e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati e dare evidenza dell'IVA recuperabile nell'elenco delle spese rendicontate.

Art. 17 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL'INTERVENTO

L'art. 4, comma 1 del D.L. 19/09/2023, n. 124 ha introdotto l'obbligo di monitorare gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Per tale motivazione, gli interventi finanziati con la risorse FSC 2021-2027 programmate con il presente Bando, dovranno essere monitorati nella piattaforma dove dovranno essere resi disponibili i seguenti dati:

anagrafici (CUP, titolo del progetto, soggetto attuatore, RUP ecc.);

di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti del soggetto beneficiario);

di avanzamento fisico;

di avanzamento procedurale (del cronoprogramma di attuazione);

di tutte le procedure di gara cui si dà corso per l'attuazione dell'intervento, con indicazione del CIG - Codice Identificativo di Gara.

Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con AVEPA e la SRA all'attività di monitoraggio dell'intervento, garantendo un aggiornamento continuo o almeno mensile, o comunque nei tempi richiesti dalla medesima, dei sopracitati dati, secondo le modalità che verranno comunicate (ovvero tramite aggiornamento di un'apposita scheda in formato editabile o direttamente nel sistema informatico, se abilitato).

Il mancato o ritardato inserimento dei suddetti dati comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Soggetto Attuatore all'avvio delle procedure di definanziamento ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Accordo per la coesione (DGR n. 1351/2023).

La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico di monitoraggio rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DP Coes alla Regione e, conseguentemente, da AVEPA al Soggetto Attuatore.

I progetti monitorati nel sistema informativo sono inoltre pubblicati sul portale Open Coesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto.

Art. 18 - ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'INTERVENTO

Secondo le modalità previste dal SI.GE.CO, l'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esercitare, nel corso o al termine dei lavori, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni saranno svolte a campione sulla base di una appropriata analisi dei rischi e mediante un metodo di campionamento adeguato in accordo con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e con il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) dell'Accordo per la coesione FSC 2021-2027 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 15 novembre 2023, anche in conformità a quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo medesimo e dall'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto ed AVEPA approvata con DGR n. 821 del 28/07/2026 e sottoscritta tra le parti.

AVEPA e l'Amministrazione regionale rimangono estranee ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

In caso di accertamento, durante l'esercizio delle attività di verifica disposte dalle autorità ed organismi di controllo competenti, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca integrale o parziale del contributo pubblico concesso al beneficiario ed al recupero, ove ricorrano le condizioni, delle eventuali somme già erogate a favore dello stesso.

AVEPA potrà richiedere approfondimenti istruttori e documentali sul 100% delle domande istruite e svolgere verifiche e controlli in situ sul 100% delle domande che abbiano presentato domanda di pagamento a saldo. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, nei cinque anni successivi alla chiusura del saldo al beneficiario, le verifiche ex-post sul 5% degli interventi realizzati a riguardo della "Stabilità delle operazioni" di cui al successivo art. 19.

Art. 19 - VINCOLI SULL'OPERA

A partire dal pagamento del saldo, il beneficiario si impegna a rispettare, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", così come previsto all'articolo 23 del Bando. Per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non vi è il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento oggetto dell'operazione, inclusa alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento finanziato con il presente, o cessazione dell'attività dovuta a diversi fattori, prima che siano trascorsi 5 anni alla data del pagamento.

L'aiuto è revocato laddove accada:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per la misura.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'aiuto non è revocato quando avvenga a seguito di cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate ad AVEPA e debitamente documentate.

Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino alla erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno e di recupero degli importi indebitamente erogati.

Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

Art. 20 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è ridotto nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese considerate ammissibili risulti inferiore al contributo assegnato all'intervento, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario, il Beneficiario decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è pari alla differenza di contributo determinato sulla base della spesa rendicontata rispetto alla spesa ammissibile ed il contributo originariamente assegnato;
- qualora parte delle spese siano accertate da AVEPA come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità

di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Beneficiario decade dal diritto al contributo. La riduzione è pari alle spese accertate come non ammissibili.

Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo, AVEPA provvederà ad emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie.

Art. 21 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il Soggetto Beneficiario prende atto che sono motivi di revoca del contributo:

- la violazione degli obblighi previsti nel Bando;
- la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera;
- la mancata realizzazione di una quota del programma di spesa superiore al 40% del totale ammesso alle agevolazioni nei tempi di realizzazione previsti dal Disciplinare di finanziamento. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato ed eventualmente, successivamente approvato in variazione;
- la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario, come indicate nel SIGECO e riportate nella lettera di comunicazione di concessione del contributo;
- l'accertata concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- l'alienazione o cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 5 anni a far data dal pagamento finale delle agevolazioni. Salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento fraudolento, il contributo è ridotto in rapporto al periodo di vigenza dell'attività;
- il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione delle agevolazioni e il mancato rispetto dei vincoli di cui al successivo articolo 23 per la durata di 5 anni dalla data del pagamento, salvo i casi di forza maggiore relativi alla mancata assegnazione della malga (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: avviso pubblico per la concessione della malga andato deserto, contenzioso con il concessionario, ecc.);
- il mancato invio/aggiornamento, dopo formale richiesta da parte di AVEPA o della SRA, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione, nonché dalle norme relative all'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal presente Bando o dei termini prorogati;
- l'esecuzione di varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali, snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- la spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Beneficiario;
- la mancata funzionalità dell'intervento;
- il mancato rispetto, da parte del Beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile.

Il decreto di revoca costituisce in capo ad AVEPA il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali pertinenti, calcolati dal momento dell'erogazione fino alla data di effettivo recupero, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, AVEPA, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare ad AVEPA, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. AVEPA esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. AVEPA, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario. Al contrario, qualora AVEPA ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme, con relativi interessi moratori.

Art. 22 – RINUNCIA AL CONTRIBUTO

La rinuncia al contributo concesso va comunicato all'indirizzo PEC di AVEPA.

La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l'importo va interamente restituito ad AVEPA secondo le indicazioni che saranno fornite.

La revoca del contributo per rinuncia o decadenza e la relativa economia di spesa sarà disposta con decreto di AVEPA.

L'atto adottato, dopo le opportune registrazioni contabili, sarà trasmesso al soggetto beneficiario e, per opportuna conoscenza, alla SRA e al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo per la coesione.

Art. 23 – RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 24 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Soggetto Beneficiario si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di edilizia, qualunque altra disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al Bando e al SI.GE.CO. dell'Accordo per la coesione approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 24 del 30/03/2026.

Art. 25 – CONTROVERSIE

Il Soggetto Beneficiario accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Beneficiario e Impresa esecutrice.

Art. 26 – EFFICACIA

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto Beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte dell'Amministrazione titolare.

Il Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificatamente le suddette clausole del presente Atto d'obblighi, artt. da 1 a 26.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per _____

Il legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Elenco Allegati:

Allegato 1: Documentazione informativa relativa all'intervento

ALLEGATO 1 ALL'ATTO D'OBBLIGHI**DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO**
(da produrre a richiesta e, in ogni caso, a conclusione dell'intervento)**Accordo di Coesione FSC 2021-2027 Regione del Veneto (Delibera CIPESS 31/2024)****Area tematica n. 05 denominazione AMBIENTE E RISORSE NATURALI - Linea di intervento n. 05.05
denominazione NATURA E BIODIVERSITÀ****Titolo del Progetto:****ID Scheda intervento¹: FSCRI_RI_418****Soggetto Attuatore/Beneficiario:****CUP:****RUP del Progetto (nome e cognome, e-mail/tel.):**

DGR n. ____/____

**Documentazione Informativa relativa
all'intervento (1)****Ubicazione: Comune****via:****n.****Foglio****Mapp.****Costo dell'intervento** € _____**Contributo FSC assegnato** € _____**Data chiusura intervento:****RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO FINALITÀ CONSEGUITE (2) (3)****Sviluppare i seguenti punti:**

- Attività previste e realizzate;
- Obiettivi del progetto e risultati conseguiti (anche tramite l'aggiornamento degli indicatori previsti nella scheda di monitoraggio);
- Eventuali modifiche nell'attuazione dell'intervento;
- Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche) e delle azioni correttive adottate;
- Iniziative di comunicazione intraprese/realizzate (campagne informative, eventi, informazione web);
- Azioni di verifica svolte a conclusione dell'intervento;
- Fornire una breve descrizione dei risultati raggiunti e darne conto anche tramite l'aggiornamento degli indicatori di monitoraggio previsti;
- Fornire indicazioni sulla conformità dell'intervento realizzato rispetto alle finalità previste;
- Indicare eventuali elementi che identificano l'intervento quale buona pratica eventualmente riproducibile anche a livello di altre realtà della Regione
- Dare indicazioni rispetto alla sostenibilità dell'intervento;

¹ Codice attribuito all'intervento negli allegati A1 e B2 dell'Accordo

- Indicatori:
- **Indicatore Comune di Output RCO38 Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno.** Da valorizzare con superficie SUA
- **RCO19 Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata.** Da valorizzare nel caso l'intervento interessi edifici

Entrambi gli indicatori saranno valorizzati dall'Amministrazione pubblica beneficiaria dell'intervento (Comuni,)

GRAFICI DI PROGETTO PIÙ SIGNIFICATIVI (3) (4)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO (3) (5)

Il Legale Rappresentante

Note:

(1) L'elaborato va trasmesso alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: direzioneforeste@regione.veneto.it, contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, in via eccezionale, per atti in originale o plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di Direzione, al seguente indirizzo: Regione del Veneto, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria, Via Torino 110, Mestre Venezia.

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed eventuali varianti.

(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.

(4) Vanno inseriti in questo quadro le planimetrie generali dell'intervento in scala (o disegni e schemi complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF, massimo formato A3.

(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento pre e post realizzazione. Il livello di definizione sarà adeguato al formato.

Fotografie e allegati grafici vanno trasmessi anche in formato elettronico al fine di non perderne in definizione.

Firma SOMMAVILLA GIANMARIA

Data 06-08-2026